



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2010

Norme di contrasto ad ogni forma di discriminazione, con particolare riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale crescita esponenziale di atti di discriminazione, nonché di aggressioni e violenze fondati sull'identità sessuale o di genere (che si aggiungono a quelli per motivi razziali, etnici, religiosi) dovrebbe indurre nel legislatore una determinazione pari alla gravità del fenomeno nel predisporre un apparato normativo/sanzionatorio di efficace contrasto.

Innanzitutto, con l'articolo 1, si inserisce, nel catalogo dell'articolo 61 del codice penale in materia di circostanze aggravanti il reato, l'aver commesso il fatto per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Il presente disegno di legge intende, poi, in termini più generali, proclamare un principio di valenza generale, vale a dire l'equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale delle persone. Ignorare tale equiparazione equivale di fatto a negare la garanzia del riconoscimento di quel principio di uguaglianza in senso formale e sostanziale solennemente enunciato all'articolo 3 della Costituzione.

Il sistema costituzionale italiano conosce, infatti, il principio della tutela dei «diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (articolo 2 della Costituzione), della «pari dignità sociale» e dell'«uguaglianza di fronte alla legge, «senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (articolo 3), dell'«uguaglianza delle confessioni religiose (articolo 8), della tutela delle minoranze linguistiche (articolo 6).

Il presente disegno di legge si propone, dunque, due obiettivi di grande rilevanza: da una parte, quello di estendere l'applicazione dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale agli atti di discriminazione di persone compiuti a causa del loro personale orientamento sessuale o della loro identità di genere; dall'altra, quello di ripristinare le pene previste dal medesimo articolo 3 nel testo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetto «decreto Mancino») per gli atti di discriminazione di persone compiuti a causa del loro personale orientamento sessuale o della loro identità di genere.

Giova infatti ricordare che l'articolo 3 del decreto legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993 prevedeva la reclusione fino a tre anni per chiunque diffondesse in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale o etnico, ovvero incitasse a commettere o commettesse atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La legge 24 febbraio 2006, n. 85, ha ridotto alla metà la pena della reclusione (ora prevista fino ad un anno e sei mesi) ed ha introdotto la pena della multa fino a 6.000 euro, in alternativa a quella della reclusione; sotto altro profilo, la condotta è stata ridefinita modificando il termine «diffusione» con quello «propaganda» e sostituendo il termine «incitamento» con quello «istigazione».

Le modifiche apportate possono consentire di reprimere con efficacia questo deplorabile fenomeno.

Il disegno di legge intende anche ridefinire le norme sulla tutela giurisdizionale previste dal disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Viene innanzitutto ridefinita la nozione di discriminazione in ambito lavorativo che include l'orientamento sessuale del soggetto tra i motivi di non discriminazione e vengono riformate, quindi, alcune delle disposizioni inerenti la tutela

giudiziale, in particolare introducendo l'inversione dell'onere della prova sull'insussistenza degli atti discriminatori, come già previsto dalle norme in materia di pari opportunità. Si introduce poi una misura, anch'essa prevista dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, volta a garantire l'efficacia tempestiva del provvedimento del giudice finalizzato alla cessazione del comportamento discriminatorio e alla rimozione dei suoi effetti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al codice penale)

1. All'articolo 61 del codice penale dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«*1-bis*) l'aver agito per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;».

Art. 2.

(Modifica alla legge 13 ottobre 1975, n. 654)

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

Art. 3.

*(Modifiche al decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 216)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, il principio di parità di trattamento comporta che a causa della religione, delle convinzioni personali, delle disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, come di seguito definite:»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale e la ritorsione a una precedente azione giudiziale ovvero l'ingiusta reazione a una precedente attività del soggetto leso volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento sono considerati discriminazioni ai sensi del comma 1».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o di comportamenti discriminatori che rientrino nelle tipologie di cui all'articolo 1, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione»;

b) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine,
il seguente:

«8-bis. L'inottemperanza ai provvedimenti giudiziari di cessazione del comportamento discriminatorio e di rimozione degli effetti della discriminazione comporta il pagamento di una somma di euro 10.000 per ogni giorno di ritardo».

